



AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 38/2021
CAPITOLATO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE

ART. 1- OGGETTO E FINALITÀ DELL'AFFIDAMENTO

1. L'impianto natatorio concesso in gestione si trova in Via Colle Granaro ed è costituito da piscina comunale coperta ed annessi servizi come di seguito riportato:

- una vasca natatoria di m.25 x 10;
- spogliatoi, docce e servizi igienici;
- ampia area antistante (solarium);
- area verde circostante;
- ampia area parcheggio;
- spalti per il pubblico;
- piccolo BAR/ristoro;
- infermeria;
- impianti tecnologici;
- accessori e pertinenze varie;
- area attrezzata per servizi fitness;
- arredi e attrezzature varie.

2. L'impianto non è utilizzato dal 2022, necessita di lavori di riqualificazione importanti ed è concesso nello stato in cui si trova. (allegato 1 planimetria)

3. La gestione è finalizzata alla promozione dell'attività sportiva per la collettività, in considerazione della valenza dello sport in termini di aggregazione e inclusione sociale e giovanile, di benessere e salute personale.

4. Il presente atto contiene la disciplina regolatrice dell'impianto concesso in gestione per il servizio pubblico di piscina comunale nonché quella contrattuale relativa ai reciproci diritti e doveri che si assumono tra le parti e sarà allegato al contratto.

5. L'affidatario è consegnatario dell'immobile, degli impianti, delle aree e di tutte le attrezzature e arredi esistenti, descritti nell'allegato 2 nel quale sono indicate anche le relative certificazioni. Prima dell'inizio della gestione sarà redatto un verbale di consegna in contraddittorio tra i rappresentanti del Comune e l'affidatario.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'impianto sportivo deve mantenere l'intestazione di "PISCINA COMUNALE"; è messo a disposizione con le aree, i servizi e gli arredi a titolo gratuito secondo quanto precisato al successivo articolo 5.

2. La gestione dovrà essere condotta nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività esercitate. Trattandosi di impianto di proprietà pubblica coperto trovano applicazione le norme sugli standard igienico-sanitari e strutturali, principalmente regolati dall'Accordo Stato-Regioni del 16-01-2003, recepito dalla Regione Abruzzo con deliberazione di G.R. n. 206 del 05-04-2024 e dalla norma UNI 10637/2016, i Criteri Ambientali Minimi applicabili alla tipologia di gestione ed alla progettazione degli interventi di riqualificazione, il regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi (deliberazione C.C. n. 86 del 31-10-2013 e succ. modif.), il D.Lgs. m. 38/2021, il D.Lgs. n. 36/2023, il Codice Civile, il D.lgs. n. 201/2022; il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36.



3. Nella gestione dei servizi sportivi e ricreativi affidati, il gestore dovrà garantire:

- eguaglianza dei diritti: i servizi offerti sono erogati, senza alcuna discriminazione, a tutti i cittadini;
- imparzialità: tutti coloro che usufruiscono dei servizi devono essere trattati in modo obiettivo e nel pieno rispetto dei regolamenti e della normativa vigente;
- regolarità: il gestore garantisce la continuità dell'erogazione delle prestazioni di propria competenza, durante gli orari di apertura al pubblico, salvo cause di forza maggiore. Le eventuali interruzioni di erogazione dei servizi o variazioni negli orari e modi di utilizzo dell'impianto saranno comunicate tempestivamente agli utenti;
- partecipazione: il gestore agevola e promuove il diritto dell'utente a fruire dell'impianto e dei servizi offerti; per tutelare tale diritto e per favorire la collaborazione con il gestore, l'utente è invitato a proporre suggerimenti, formulare osservazioni, chiedere informazioni e presentare reclami;
- efficacia ed efficienza: il servizio deve essere erogato assicurando: il rispetto degli standard qualitativi previsti, la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate, un'organizzazione che risponda ai canoni di correttezza e cortesia, l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto nel rispetto del calendario e delle attività programmate.

ART.3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento sarà proporzionata al valore dell'investimento non inferiore a cinque anni e non superiore a quindici.

ART. 4 –GRATUITA’ DELLA GESTIONE

Non è previsto il pagamento del canone concessorio.

ART. 5- CALENDARIO E ORARI DI APERTURA

1. L'impianto sportivo è aperto tutto l'anno da lunedì al sabato per almeno 8 ore al giorno; la domenica e i giorni festivi è aperto a discrezione dell'affidatario.
2. L'impianto resta chiuso per un massimo di quindici giorni consecutivi da agosto a metà settembre: in tale periodo dovranno essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione e di pulizia.
3. Gli orari di apertura devono essere pubblicizzati ed esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto.
4. Al fine di non arrecare disturbo alla quiete pubblica, eventuali manifestazioni o eventi organizzati presso l'Impianto dovranno terminare entro le ore 24:00, salva espressa autorizzazione del Comune.

ART. 6- CARTA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO

1. La gestione è orientata al rispetto degli obblighi trasparenza previsti dalla legislazione vigente e al graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio. L'affidatario, prima dell'inizio della gestione, predispose, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la Carta della qualità del servizio, la pubblica sul sito internet e sulla pagina facebook e la aggiorna periodicamente.
2. La Carta della qualità del servizio indica gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza. Gli standard stabiliti sono periodicamente verificati, con la partecipazione degli utenti, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito.



3. L'affidatario è tenuto ad osservare gli obiettivi corrispondenti agli indicatori di qualità indicati dal Decreto direttoriale 31 agosto 2023 - Linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete, in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201/2022 per quanto concerne gli impianti sportivi.
4. L'affidatario relazione al Comune, con cadenza annuale, in ordine al raggiungimento o al mancato raggiungimento degli obiettivi ed alle misure poste in atto e/o programmate a tal fine.
5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, in assenza di giustificato motivo e di adeguati sforzi dell'affidatario per l'ottenimento del risultato, dà diritto al Comune di avvalersi della diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. e conseguentemente di risolvere il contratto per grave inadempimento.

ART. 7 – OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE

1. L'affidatario, con oneri a proprio carico, assicura i seguenti **servizi di base**:

- apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell'impianto sportivo;
- trattamento delle acque;
- pulizia dell'impianto sportivo e delle pertinenze;
- fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie;
- manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e delle pertinenze;
- conduzione di tutti gli impianti tecnologici;
- realizzazione del progetto di riqualificazione presentato;
- subentro/voltura in tutte le utenze necessarie all'espletamento del servizio (energetiche: consumi di gas, acqua, telefoniche, smaltimento rifiuti e altre utenze
- cura e manutenzione delle aree verdi e spazi circostanti;
- direzione amministrativa, tecnica, organizzativa;
- attività di segreteria;
- assistenza bagnanti;
- servizio di infermeria e soccorso immediato;
- organizzazione attività natatorie;
- gestione di tutte le attività collaterali e complementari.

2. L'affidatario inoltre:

- osserva e fa osservare il buon uso dell'impianto e degli spazi annessi da parte di ogni utente in modo da evitare qualsiasi uso improprio o danno all'impianto, alle attrezzature o a terzi;
- risponde al Comune di tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature;
- in caso di manifestazioni o eventi pubblici o comunque aperti al pubblico, compatibili con l'uso dell'impianto, provvede a propria cura e spese a richiedere ai competenti uffici il rilascio delle autorizzazioni necessarie e a predisporre eventuali documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l'acquisizione degli eventuali pareri (VV.FF., ASL; o di altri eventuali organi di controllo, pagamenti SIAE etc.), assumendosi ogni responsabilità per danni a persone o cose e, quindi, esonerando il Comune per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo, prima, durante e dopo la manifestazione;

3. L'affidatario presenta annualmente al Comune **entro il 31 agosto**:

- il bilancio consuntivo della gestione approvato dal competente organo societario, contenente il rendiconto annuale dettagliato di tutte le entrate e spese relative all'impianto in gestione;
- una relazione gestionale corredata dai dati statistici sull'andamento della gestione e sui risultati ottenuti nelle varie attività previste. Nella relazione dovranno essere indicati; i dati di affluenza disaggregati per le singole fasce di utenza e singole attività svolte ed i relativi incassi, il raggiungimento degli obiettivi miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio ai sensi del precedente art. 7, comma 4, i dati



relativi al numero dei reclami ricevuti, ai tempi di presa in carico degli stessi e alle soluzioni approntate per far fronte alle irregolarità o inadempienze segnalate.

- il riepilogo degli interventi annuali di manutenzione ordinaria e della relativa spesa sostenuta;
- il riepilogo degli interventi annuali realizzati nel rispetto del progetto di riqualificazione.

4. E' fatto espressamente divieto all'affidatario di cedere in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma, le attività oggetto del presente affidamento tranne quelle di seguito indicate e purché l'operatore economico individuato sia in possesso dei requisiti stabiliti dalle diverse normative applicabili:

- gestione bar;
- trattamento acque;
- manutenzioni;
- conduzione caldaie;
- pulizie;
- custodia e servizi di vigilanza;
- eventuali servizi a carattere commerciale.

In tali casi: dovrà essere redatto il D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, la durata dei contratti non potrà essere superiore a quella dell'affidamento, il contratto dovrà prevedere la clausola risolutiva espressa in forza della quale la risoluzione del contratto principale, anche prima del termine e per qualsiasi motivo, comporta automaticamente la risoluzione del contratto collegato.

Art. 8- PERSONALE

1. L'affidatario assicura con adeguato personale i servizi indicati al precedente art. 7, in particolare, per lo svolgimento dell'attività natatoria, si avvale di istruttori muniti delle qualifiche richieste dalle disposizioni vigenti e di assistenti bagnanti regolarmente abilitati e per lo svolgimento dell'attività di manutenzione impianti tecnologici e di natura edile di personale specializzato e abilitato in base alla vigente normativa.
2. L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina.
3. Il contratto collettivo individuato dall'Ente è il CCNL settore lavoratori dello sport, resta ferma la possibilità di indicare una contrattazione diversa purché sia rispettato quanto disposto dall'art. 11, comma 3, del D.lgs 36/2023. L'affidatario ha l'obbligo di applicare il CCNL, indicato dall'Ente o quello proposto, integralmente dal punto di vista assicurativo, normativo e retributivo ai propri operatori.
4. L'affidatario ha l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti e dai dipendenti di terzi tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia igienico-sanitaria, del lavoro, di sicurezza, anche se emanati successivamente all'affidamento dell'impianto.
5. All'atto della costituzione del rapporto di lavoro, l'affidatario deve acquisire il casellario giudiziario del personale, che nell'ambito dello svolgimento di attività professionale, sia destinato al contatto diretto e regolare con i minori, conformemente a quanto previsto dall'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 (decreto antipedofilia).
6. È onere dell'affidatario verificare per tutta la durata del contratto il permanere delle condizioni di svolgimento del servizio quali richieste dalla normativa indicata e di provvedere all'immediata sostituzione del personale a carico del quale fossero sopravvenuti provvedimenti di condanna o sanzioni interdittive allo svolgimento delle attività a contatto con i minori.
7. L'affidatario e tutto il personale sono tenuti ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Guardiagrele, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10 gennaio 2014 (allegato 3).



8. L'affidatario attua gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro previsti dagli artt. 33 e 34 dal D. Lgs. n. 36 del 28-02-2021 recante "riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo" e quelli previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09-04-2008 e succ. mod. ed int. a carico del Datore di lavoro e Titolare di Attività.
9. L'affidatario designa un Direttore tecnico-amministrativo responsabile, che sarà l'interlocutore del Comune.
10. Prima dell'inizio della gestione, l'affidatario presenta al Comune l'elenco nominativo degli incaricati (dipendenti/soci) che intende impiegare nello svolgimento del servizio e trasmette copia della documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni in materia nonché a comprovare il rispetto del contratto collettivo applicato.
11. Il Comune è in ogni caso sollevato da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni d'opera poste in essere per qualsiasi natura tra il gestore ed i terzi con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 cod. civ..

ART.9 – VINCOLI GESTIONALI

L'affidatario, nel programma annuale, oltre a promuovere l'attività agonistica, garantisce un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione giovanile, in particolare:

- **SCUOLE:** durante l'anno scolastico nelle ore del mattino e previo accordo con le locali Istituzioni Scolastiche, uno spazio acqua adeguato è riservato ai corsi di nuoto rivolti alle classi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Guardiagrele;
- **PERSONE CON DISABILITA':** vanno previsti corsi specifici per persone con disabilità, con istruttori idonei e personale specializzato;
- **ASSOCIAZIONE SPORTIVE, GRUPPI SPORTIVI, ASSOCIAZIONI AFFILIATE O RICONOSCIUTE F.I.N.:** è reso disponibile uno spazio acqua adeguato in giorni ed orari da concordarsi con i richiedenti, garantendo alle società sportive l'utilizzo dell'impianto;
- **NUOTO LIBERO:** è reso sempre disponibile uno spazio dedicato al nuoto libero in base all'affluenza degli utenti;
- **UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE:** su indicazione del Servizio Sociale del Comune, sono messi a disposizione dell'Ente, annualmente, n. 5 abbonamenti gratuiti;
- **MANIFESTAZIONI ED EVENTI:** l'affidatario concede in uso l'impianto e fornisce adeguata collaborazione all'Amministrazione Comunale o ad altri soggetti dalla stessa indicati, per manifestazioni sportive e/o ricreative per un massimo di 10 giornate annue, previo accordo sulle date.

ART. 10- TARIFFE

1. Le entrate derivanti dalle tariffe di ingresso agli impianti per corsi e per attività spettano integralmente e totalmente all'affidatario. Le tariffe sono fissate annualmente dalla Giunta Comunale, su proposta dell'affidatario, in modo da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione.
2. Per l'anno 2026 le tariffe sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13-01-2026 (**allegato 4**) e sono prese a riferimento dall'affidatario. Le stesse, tuttavia, potranno essere revisionate dalla G.C. qualora non consentano di raggiungere la finalità indicata al comma 1 con i seguenti limiti: il piano tariffario proposto deve essere in linea con quello delle piscine che, nell'ambito della Provincia, presentano le medesime caratteristiche e deve conservare le agevolazioni tariffarie per le diverse tipologia di utenza.
3. Per gli anni successivi, la eventuale proposta di revisione basata sull'indice ISTAT-FOI dovrà essere anticipatamente comunicata al Comune e l'aumento proposto potrà essere attuato solo dopo



CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti



l'approvazione da parte della Giunta Comunale. La delibera di Giunta con cui sono periodicamente stabilite le tariffe è di volta in volta comunicata all'affidatario. La revisione periodica delle tariffe avviene annualmente in prossimità o in coincidenza con la data di approvazione del bilancio di previsione dell'Ente, previa ogni possibile valutazione economica, anche previsionale, idoneamente comprovata e/o documentata da parte dell'affidatario. Se non interviene revisione, si intendono automaticamente confermate le tariffe vigenti precedentemente. La revisione delle tariffe per comprovati motivi di urgenza o straordinarietà può essere disposta in qualsiasi periodo dell'anno.

4. Le tariffe devono essere esposte al pubblico in modo visibile, indicate nella Carta di qualità del servizio e devono essere sempre comprensive dell'uso obbligatorio delle docce prima dell'ingresso in vasca e dei servizi igienici essenziali.

5. Le tariffe richieste per attività diverse da quella prettamente natatoria (come ad esempio campus estivi, progetti scolastici, manifestazioni sociali o ricreative compatibili con l'impianto) e le tariffe per l'utilizzo da parte di Associazioni o gruppi sportivi sono stabilite dall'affidatario, in accordo con l'Amministrazione Comunale tenendo conto dei soli costi da sostenere per la organizzazione delle stesse e/o per la messa a disposizione dell'impianto.

6. Le tariffe ed il costo biglietti si intendono sempre al netto dell'I.V.A. di legge che perciò, se dovuta, dovrà essere calcolata ed applicata all'atto della riscossione.

ART.11 - PUBBLICITA'

1. L'affidatario gestisce ogni forma di pubblicità sia fissa che mobile all'interno dell'impianto sportivo, nel rispetto della vigente normativa ed in conformità dei regolamenti comunali.

2. Il Comune potrà concedere l'utilizzo del proprio logo per iniziative concordate e dalle quali derivino benefici all'immagine dell'Ente. L'affidatario si impegna a diffondere gratuitamente, su richiesta del Comune, comunicati di pubblico interesse o relativi ad iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.

3. I proventi derivanti dall'attività pubblicitaria saranno introitati dall'affidatario o da eventuale terzo assegnatario. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere autorizzati dai servizi tributari comunali. L'affidatario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta altresì a carico dell'affidatario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

4. Al termine del contratto, la piscina dovrà essere completamente libera da strutture pubblicitarie.

5. L'affidatario è tenuto ad organizzare almeno un "Open day" l'anno per la promozione delle attività dell'impianto natatorio.

6. È esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi).

ART. 12 - GESTIONE DEL BAR

1. L'affidatario può installare distributori automatici di bevande e alimenti e garantire un servizio bar all'interno dell'impianto sportivo con spese e richiesta delle necessarie autorizzazioni a suo carico.

2. La gestione del servizio bar potrà essere ceduta a un soggetto terzo di comprovata fiducia e in possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalla legge, previo nulla osta del Comune. Se entro trenta giorni dalla comunicazione delle generalità e dei requisiti del soggetto individuato, il Comune non avrà manifestato volontà contraria, si riterrà come espresso il gradimento. In tale ipotesi l'affidatario ed il gestore del bar rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio. L'eventuale contratto di affitto di azienda o locazione commerciale non



potrà avere una durata superiore all'affidamento, dovrà prevedere clausole che disciplinano gli orari di funzionamento del bar, la ripartizione delle spese tra affidatario e gestore del bar e prevedere la clausola risolutiva in forza della quale la risoluzione del contratto principale, anche prima del termine e per qualsiasi motivo, comporta automaticamente la risoluzione del contratto collegato.

3. Le tariffe delle consumazioni dovranno essere esposte in modo visibile e dovranno essere in linea con la concorrenzialità del mercato in ambito comunale.

ART. 13 - ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

L'affidatario ha la facoltà di esercitare all'interno dell'impianto la vendita di articoli sportivi per il nuoto e il fitness, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze previste dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 14 – AREA ATTREZZATA PER SERVIZI FITNESS

Nella zona esterna all'impianto natatorio sono stati realizzati lavori per l'installazione di un'area attrezzata per servizi fitness a seguito del finanziamento ottenuto nell'ambito del PNRR, Missione 5 Inclusionione e Coesione”, Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo Settore (M5C2) Misura 3, Investimento 3.1. “Sport e Inclusionione Sociale”, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU.

In merito a tale area l'affidatario è tenuto a:

- assicurare la gestione, la custodia e la manutenzione del playground;
- garantire l'accesso alla struttura e la piena fruibilità da parte della collettività per la pratica sportiva libera;
- adoperarsi all'utilizzo del playground anche da parte dei portatori di handicap;
- garantire manutenzione e custodia delle attrezzature e tecnologie che verranno installate garantendone il corretto utilizzo;

Il playground non potrà essere rimosso dall'area oggetto dell'installazione in considerazione del finanziamento ottenuto dal Comune.

ART. 15-MANUTENZIONE ORDINARIA, ACQUISTI E SICUREZZA

1. Sono a carico dell'affidatario tutte le opere e le spese di manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle attrezzature, degli impianti tecnologici e mobili, in modo tale da assicurare la continua funzionalità di tutte le strutture e servizi del complesso. Gli interventi richiesti sono descritti **nell'allegato 5** al capitolato.

2. L'affidatario dovrà utilizzare prodotti detergenti che rispettino i criteri ecologici Ecolabel UE previsti dalla Decisione della Commissione 2018/680/UE. Nel caso di utilizzo di prodotti disinfettanti o disinfestanti, questi dovranno essere conformi al D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico - chirurgici. Le attività di pulizia dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche compatibili previste dal D.M. Ambiente n. 51 del 29/01/2021 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi chiusi. Nel caso in cui non siano disponibili le confezioni originali è sufficiente un'adeguata e chiara identificazione del prodotto ivi contenuto. Nel caso di utilizzo di prodotti in carta riconducibili al gruppo di prodotti in “carta-tessuto”, che comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all'uso per l'igiene personale, assorbimento di liquidi e/o pulitura di superfici, sono richiesti prodotti che rispettano i criteri ecologici previsti dall'Allegato II della Decisione UE 2019/70 dell'11/01/2019.



3. L'affidatario dovrà attuare gli adempimenti normativi previsti dal D. Lgs. n. 36 del 28-02-2021 e dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 a carico del Datore di lavoro e Titolare di Attività. In particolare e, a titolo meramente esemplificativo, dovrà:

- elaborare un proprio documento di valutazione dei rischi con indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del Medico Competente, degli addetti alla gestione dell'emergenza e del primo soccorso;
- formare ed informare il personale sui rischi specifici dell'attività;
- dotare il personale dei necessari dispositivi di protezione individuale e formarli sull'uso degli stessi;
- elaborare il documento di valutazione del rischio incendio ai sensi della norma sopra richiamata; predisporre il piano di emergenza ed evacuazione dei locali affidati (completo di planimetrie ed istruzioni) e formare il proprio personale in materia di gestione dell'emergenza; effettuare almeno due prove d'evacuazione all'anno, riportando sul registro di prevenzione incendi l'esito delle prove;
- fornire e mantenere efficienti le attrezzature e i materiali per il primo soccorso previste dal D.M. 388/2003 nel rispetto delle prescrizioni di legge, reintegrando il materiale utilizzato, adoperandosi in caso d'infortunio perché quanto necessario sia facilmente reperibile;
- farsi carico della manutenzione periodica di tutti i presidi e gli impianti antincendio e provvedere ai loro collaudi periodici;
- provvedere al mantenimento della segnaletica di sicurezza presente;
- predisporre il registro di prevenzione incendi sul quale annotare le verifiche periodiche.
- comunicare al Comune gli esiti di tali verifiche periodiche per la programmazione dei soli interventi di manutenzione straordinaria.

4. Il Comune, in merito alla presenza dei rischi da interferenze, come da art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 (ex Legge del 03/08/2007 n. 123), Autorità dei Lavori Pubblici n. 3/2008, dichiara che non ne sussistono. Il D.U.V.R.I. dovrà essere predisposto dall'affidatario qualora si avvalga di terzi per l'espletamento di talune attività come previsto dall'art. 7, comma 4.

5. L'affidatario garantisce la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario ai sensi dall'Accordo Stato-Regioni del 16-01-2003 e redige un documento di valutazione del rischio ai sensi del punto 6 della normativa citata: la documentazione e i controlli periodici sono messi a disposizione della ASL per l'attività di competenza della stessa.

6. L'affidatario predisporre un piano annuale degli interventi di manutenzioni ordinaria, comprensivo dei cicli di pulizia, da cui possano desumersi tipologia, data dell'intervento ed impresa realizzatrice che dovrà rilasciare regolare certificazione secondo le vigenti leggi.

7. L'affidatario esibisce al Comune gli atti e i documenti richiesti in materia di manutenzione e sicurezza.

ART. 16- MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L'affidatario realizza gli interventi di riqualificazione a regola d'arte in conformità al progetto approvato dal Comune e sono a suo carico:

- le spese di realizzazione e progettazione (spese per direzione lavori, responsabile per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di collaudo);
- l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti che disciplinano la realizzazione degli interventi proposti nella fase di progettazione, di collaudo, di esecuzione e di gestione;
- il rispetto del cronoprogramma approvato, comunicando al Comune eventuali slittamenti che si rendessero necessari in ragione di cause non dipendenti dall'affidatario e in ogni caso rendicontando gli avanzamenti dello stesso con cadenza semestrale.



ART. 17- INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

1. In qualunque momento il Comune, con congruo preavviso, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, gli ampliamenti e le migliorie che riterrà opportune e necessarie.
2. Qualora per l'esecuzione di tali interventi e/o per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potranno essere richiesti dall'affidatario al Comune. Resta naturalmente inteso che i predetti lavori, salvo causa di forza maggiore, dovranno essere eseguiti fra giugno e settembre.
3. Il Comune potrà autorizzare l'affidatario a sospendere temporaneamente i servizi per limitati periodi preventivamente convenuti nel caso in cui ciò si rendesse necessario:
 - per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile degli impianti;
 - per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili e impongano la sospensione delle attività.
4. Nelle ipotesi di cui al precedente comma e qualora la chiusura sia superiore ad un mese, il periodo di tempo ad esso relativo non viene conteggiato ai fini delle decorrenza del periodo di validità temporale del contratto, che si intenderà sospeso e il tempo contrattuale inizierà a decorrere alla riapertura della struttura. Non costituiscono cause di forza maggiore le chiusure dovute a manutenzione ordinaria, mentre sono da ritenersi causa di forza maggiore le chiusure dovute a manutenzione straordinaria.

ART. 18-RESPONSABILITA'

1. L'affidatario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il personale e con i terzi, nell'ambito della gestione del servizio. Nelle ipotesi di cui all'art. 8, comma 4, il Comune è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti terzi e l'affidatario che rimane unico e diretto responsabile delle prestazioni rese e della corretta esecuzione del presente contratto.
2. L'affidatario è garante del corretto uso dell'impianto da parte degli utenti ed è tenuto pertanto a vigilare sull'uso dello stesso da parte degli utilizzatori. In caso di danni arrecati a terzi, l'affidatario è tenuto a darne immediata notizia al Comune fornendo i dovuti dettagli.
3. L'affidatario dovrà quindi produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con Compagnia assicurativa di primaria importanza, per tutta la durata del contratto, a copertura di tutti i rischi inerenti l'oggetto dell'affidamento. Detta polizza, nella quale dovrà risultare che il Comune è considerato "terzo a tutti gli effetti" dovrà prevedere, tra l'altro, la copertura dei rischi per eventuali danni anche a cose di proprietà comunale, o a terzi cagionati nel corso della gestione.
4. La polizza RCT/O dovrà avere un massimale minimo annuo per sinistro pari ad almeno €2.500.000,00 con limite per persona lesa e/o danni a cose pari a €1.000.000,00 in ambito RCT e sotto-limite per persona lesa pari a €1.000.000,00 in ambito RCO (comprese le malattie professionali).
5. L'affidatario è tenuto inoltre a stipulare idonee polizze assicurative per i seguenti tipi di danni:
 - danni da somministrazione alimenti e bevande;
 - danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza dall'affidatario.
6. Dovrà inoltre essere presentata a garanzia dell'immobile, una polizza incendio a RISCHIO LOCATIVO con valori:
 - Fabbricato €1.000.000,00;
 - Ricorso Terzi €500.000,00.
7. Le polizze saranno trasmesse prima della sottoscrizione del contratto.
8. Al Comune compete l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla proprietà.



ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'affidatario deve rispettare tutte le disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE), il Comune (Titolare), designa l'affidatario quale Responsabile del trattamento dei dati personali (Responsabile). Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento del servizio e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi formale di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.

ART. 20 - OBBLIGHI IN CAPO AL COMUNE

1. Sono a carico del Comune le spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto concesso in gestione, delle sue strutture, pertinenze ed accessori vari sempreché la necessità dell'esecuzione di tali interventi non derivi da inottemperanza da parte dell'affidatario alle operazioni di ordinaria manutenzione. Per manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali ed impiantistiche allo scopo di garantire la completa fruibilità dell'impianto sportivo in piena sicurezza nel rispetto delle normative di settore (interventi di cui all'art. 3 comma b) del DPR 380/01).

2. Il Comune assicura all'affidatario la gestione esclusiva dell'impianto e adotta tariffe tali da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione.

3. Il Comune, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico e di eventuali consulenti esterni, ha la facoltà di effettuare e di far effettuare in qualsiasi momento accessi e ispezioni all'impianto allo scopo di accertare:

- l'osservanza delle prescrizioni previste dal presente capitolato;
- la regolare esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione atti a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficienza secondo le vigenti normative;
- l'osservanza delle prescrizioni previste da norme di legge o buone pratiche in materia igienico sanitaria degli impianti e dei locali accessori;
- lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione proposti.

4. E' facoltà delle parti, previo accordo anche su iniziativa dell'affidatario, stabilire in deroga ad ogni altra previsione che l'affidatario realizzi a proprie spese e responsabilità in tutto o in parte i lavori di manutenzione straordinaria, anche finalizzati all'adeguamento della struttura agli standard tecnici ed igienico-sanitari, e/o in tutto o in parte i lavori o opere aggiuntive eventualmente necessarie alla corretta conduzione dell'immobile. La proposta dell'affidatario dovrà essere espressamente approvata dalla Giunta comunale con deliberazione di approvazione del progetto e nello stesso atto verranno indicate le modalità di ristoro dell'investimento.



CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti



ART. 21 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. L'affidatario, nella gestione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, al presente capitolato e alle istruzioni comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune.
2. In caso di singole inadempienze contrattuali, il Comune ha la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di €300,00 ad un massimo di €3.000,00 in relazione alla gravità della inadempienza. In caso di recidiva, le penali saranno prima raddoppiate e poi triplicate.
3. L'applicazione delle penali è preceduta dalla formale contestazione dell'addebito o degli addebiti mediante comunicazione a firma del responsabile del Settore IV da notificare tramite posta elettronica certificata. Qualora nel termine di sette giorni decorrenti da quello successivo alla notifica, l'affidatario non avrà prodotto alcuna nota esaurientemente giustificativa dell'infrazione effettuata, si procederà senza ulteriore avviso con determinazione dirigenziale all'applicazione della o delle penalità.
4. Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dar luogo a penalità sono:

€300,00	per ogni giorno di mancata apertura dell'impianto
€400,00	per inosservanza del calendario e degli orari di apertura
€500,00	per inosservanze legate ai servizi di custodia e vigilanza dell'impianto e dell'area circostante
Da €300,00 ad €1.000,00	per inosservanze legate alla Carta dei servizi (es. ritardo nella sua predisposizione o mancata diffusione sui canali di comunicazione, mancato riscontro ai reclami dell'utenza, mancato ristoro, accertato comportamento scorretto verso gli utenti)
da €500,00 a €1.500,00	inadeguata pulizia dell'impianto, dei locali (spogliatoi, docce, servizi igienici), delle attrezzature e delle aree circostanti inosservanza dei cicli di pulizia programmata
da € 1.000,00 ad €3.000,00	carenze igienico-sanitarie dell'impianto, dei locali e delle attrezzature accertate dalla ASL o dal Comune
da € 1.000,00 ad €3.000,00	Inosservanza del piano di manutenzione programmato carenze manutentive dell'impianto, dei locali e delle attrezzature
€800,00 per ciascun lavoratore	impiego di personale non in possesso delle caratteristiche professionali e/o delle necessarie abilitazioni o non in regola in base alla vigente normativa in materia di assunzioni
€1.000,00	numero di assistenti bagnanti insufficiente in base alle dimensioni e all'affollamento
€1.500,00	mancato rispetto del cronoprogramma approvato per gli interventi di riqualificazione senza giustificazioni
€500,00	ogni qualvolta venga negato l'accesso agli incaricati preposti ad eseguire i controlli di conformità al capitolato
Da €300,00 A €3.000,00	per ogni altro caso di inadempienza contrattuale non compresa in quelle sopra elencate

5. Nel caso in cui siano applicate 4 (quattro) penalità nel corso di un anno, l'ufficio sport potrà chiedere la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 22

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti



Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 dello stesso codice, oltre ai casi indicati in altre parti del presente capitolato, le seguenti ipotesi:

- mancata presa in consegna dell'impianto entro i successivi quindici giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine fissato;
- mancato inizio attività entro i successivi quindici giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine fissato;
- dolo, frode o grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
- situazioni ostative previste dalla normativa antimafia;
- perdita dei requisiti giuridici-morali di partecipazione alle gare per i contratti pubblici, salvo l'adozione delle misure di self-cleaning previste dall'ordinamento;
- ingiustificata sospensione o interruzione del servizio per oltre trenta giorni per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- utilizzo reiterato dell'impianto per finalità diverse da quelle per le quali è concesso;
- mancata volturazione delle utenze entro venti giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine indicato per la consegna dell'impianto;
- inosservanza reiterata delle tariffe come determinate ai sensi del presente capitolato;
- violazioni gravi e reiterate relative al numero e/o alle specifiche abilitazioni degli istruttori e/o assistenti bagnanti e/o tecnici per lo svolgimento delle attività prescritte;
- inadempienze gravi e reiterate degli obblighi contrattuali, retributivi e contributivi nei confronti del personale utilizzato;
- esecuzione di attività e/o interventi sull'impianto non autorizzati dal Comune;
- esecuzione di attività e/o interventi sull'impianto eseguiti in difformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ancorché regolarmente autorizzati dal Comune;
- mancata revisione degli impianti tecnologici secondo la vigente normativa;
- violazioni gravi e reiterate di norme di sicurezza sul lavoro;
- violazioni gravi e reiterate di norme igienico-sanitarie;
- gravi carenze manutentive dell'impianto, dei locali e delle attrezzature;
- mancato rispetto del cronoprogramma approvato per gli interventi di riqualificazione senza giustificazioni già contestato per due volte;
- cessione totale del contratto;
- mancato pagamento del premio delle polizze assicurative;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa (art. 26);
- violazioni gravi e reiterate delle norme contenute nel codice di comportamento approvato con D.G.C. n. 2 del 15.01.2014;
- applicazione di quattro penalità nel corso di un anno;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

3. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione del Comune, in forma di lettera trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso il Comune incamererà la cauzione definitiva a titolo di penale e l'affidatario risponderà, oltre che dei danni subiti, anche degli eventuali maggiori costi che il Comune dovrà sostenere per non interrompere il servizio.



ART.23-MODIFICHE DEL CONTRATTO-RECESSO-RISOLUZIONE ANTICIPATA

Si rinvia alla disciplina dettata dagli art. 120, 122,123 e 124 del D.Lgs. n. 36/2023

ART.24- CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

In tutti i casi di cessazione anticipata del contratto, qualora non in contrasto con disposizioni normative, sarà facoltà del Comune chiedere la prosecuzione del servizio fino all'individuazione del nuovo gestore.

ART.25- CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto espressamente divieto all'affidatario di cedere in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma, il contratto salvo quanto espressamente previsto all'art. 7, comma 4.
2. Il divieto di cessione del contratto si estende a tutta la durata dell'affidamento. Il contravvenire al divieto comporta la risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causati al concedente, salvo i maggiori danni accertati.

ART. 26 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Prima della sottoscrizione del contratto, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti, l'affidatario rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per l'importo pari di € _____ (pari al 5 per cento dell'importo dell'investimento) nei modi e con le caratteristiche di cui agli artt. 106 e 117 del D.Lgs n. 36/2023. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8.
2. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.
3. La garanzia fideiussoria, se rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D.Lgs n. 36/2023, deve essere emessa e firmata digitalmente e verificabile telematicamente presso l'emittente.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
5. L'affidatario ha l'obbligo di reintegrare il valore dalla garanzia prestata, in caso di escussione, totale o parziale, ad opera del Comune, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione scritta del Comune, pena la risoluzione del contratto, in caso di inutile decorso di un ulteriore termine di tre mesi dalla ricezione di apposita diffida dell'Ente affidante.
6. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo dell'affidatario di provvedere all'intero risarcimento dei danni da inadempimento in favore del Comune.

ART. 27- SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto, predisposto secondo lo schema tipo per l'affidamento dei servizi pubblici locali non a rete, approvato con decreto direttoriale 16 maggio 2025, sarà sottoscritto in forma di scrittura privata; sono a carico dell'affidatario tutte le spese relative e conseguenti.

ART. 28- RICONSEGNA DELLA PISCINA

1. Al termine dell'affidamento o prima, in caso di cessazione anticipata del contratto, l'affidatario riconsegna l'impianto natatorio, le attrezzature, gli arredi risultanti dal verbale di consegna e quelli ulteriori acquistati durante la gestione che diverranno di proprietà comunale.
2. L'affidatario restituisce tutta la documentazione tecnica detenuta in virtù dell'affidamento.



3. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto redatto in contraddittorio tra le parti.

ART. 29 - CONTROVERSIE

Qualsiasi eventuale controversia inerente l'affidamento, qualora non fosse possibile addivenire ad un componimento bonario della stessa in sede stragiudiziale, sarà devoluta alla competenza Foro di Chieti, e del TAR Abruzzo nell'ambito delle rispettive competenze, fermo restando l'obbligo per l'affidatario di non sospendere la gestione del servizio.

ART. 30- INDIVIDUAZIONE UFFICIO COMPETENTE

Responsabile del procedimento di affidamento è la dott.ssa Annamaria De Lucia; nella fase di esecuzione del contratto, ferma restando la competenza al Settore IV-ufficio sport, il Settore II è competente per gli aspetti legati agli interventi di manutenzione e alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione approvato.

ART. 31- DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia.

ALLEGATI

Allegato 1) planimetria;

Allegato 2) situazione di fatto dell'impianto con descrizione dei beni, delle attrezzature, degli impianti e delle certificazioni;

Allegato 3) codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Guardiagrele;

Allegato 4) tariffe 2026;

Allegato 5) - Manutenzione Ordinaria